



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 213 del 22.07.2014

OGGETTO: COMUNE DI PRIVERNO C/SANTORO SILVERIO – PERRINO RITA,
DE BONIS LORETA – TRIBUNALE DI LATINA – SENTENZA N. 979/14 –
DETERMINAZIONI.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **VENTIDUE** del mese di **LUGLIO** nella Casa Comunale e nella sala delle consuete adunanze, alle ore 15,20 regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del **Dott. Angelo DELOGU - Sindaco**.

All'appello risultano presenti gli assessori Sig.:

Nome		presente	assente
DELOGU Angelo	Sindaco	x	
BILANCIA Anna Maria	Vicesindaco		x
INES Antonio	Assessore	x	
PICOZZA Elvira	Assessore		x
VELLUCCI Pierluigi	Assessore	x	
PETROLE Mauro	Assessore	x	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale **Avv. Alessandro IZZI**.

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che con Sentenza n. 979/14 resa dal Tribunale di Latina in data 17.04.2014, nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2857/2000 R.G. tra Comune di Priverno e Santoro Silverio, Perrino Rita e De Bonis Loreta il Comune di Priverno è stato condannato al pagamento della somma di €. 13.454,46, oltre interessi legali dal 10.02.2003 sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese legali liquidate in €. 6.500,00;
- Che l'Ente deve valutare quale azione porre in essere al fine della migliore tutela dei propri interessi;

VISTA la nota Prot. N. 9769 del 16.07.2014 dell'Avv. Pietro Libertini, difensore dell'Ente, con la quale comunica che: *“sarebbe opportuno non interporre appello avverso la predetta sentenza perché non sussistono fondati motivi di censura per ottenere una riforma del provvedimento di primo grado, ovvero, come si attende lo stesso ente comunale, una riduzione della somma a titolo di risarcimento danni che comunque il Comune di Priverno dovrà corrispondere”* e che, per tali ragioni, *“è più conveniente per il Comune di Priverno trovare un accordo transattivo con la parte attrice”*;

VALUTATO quanto indicato dal difensore dell'Ente e ritenuto opportuno e conveniente non interporre appello avverso la predetta sentenza anche al fine di non incorrere nell'ipotesi di lite temeraria con conseguente inutile aggravio di spese a carico dell'erario comunale;

Tutto quanto premesso e considerato

VISTO lo statuto Comunale

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 TUEL;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di deliberazione ex art. 49 TUEL;

Con votazione unanime, favorevolmente espressa nei modi di legge;

DELIBERA

- **Di stabilire** e dare atto, per le motivazioni di cui in premessa e che in tale sede devono intendersi integralmente riportate, che il Comune di Priverno non interpone appello avverso la sentenza n. 979/14 resa dal Tribunale di Latina in data 17.04.2014, nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2857/2000 R.G. resa tra Comune di Priverno e Santoro Silverio, Perrino Rita e De Bonis Loreta;

successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con il voto unanime degli intervenuti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267, tenuto conto della necessità di urgente tutela dell'Ente.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 213 DEL 22/07/2014

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

COMUNE DI PRIVERO C/SANTORO SILVERIO – PERRINO RITA, DE BONIS LORETA – TRIBUNALE DI LATINA
– SENTENZA N. 979/14 – DETERMINAZIONI.

DIPARTIMENTO 1 – AFFARI GENERALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE**

Comma 1° - art. 49 D.Lgs. n.267/2000

IL RESPONSABILE
DIPARTIMENTO 1 – AFFARI GENERALI

f.TO → Avv. Alessandro Izzi –

data 21/07/2014

timbro

firma

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Adv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1273 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **24 LUG. 2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Adv. Alessandro IZZI

li, **24 LUG. 2014**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **24 LUG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Adv. Alessandro IZZI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **24 LUG. 2014** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **24 LUG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Adv. Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Adv. Alessandro IZZI

-
- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **24 LUG. 2014** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **24 LUG. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Adv. Alessandro IZZI

COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)

